

CRITERI DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

REGOLAMENTO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento vengono individuati ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), articolo 101, comma 7, lettera e), i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a norma del D. Lgs. n. 152/06 e salvo ogni successiva integrazione, modificazione o sostituzione, si intende per:
 - a) Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (articolo 74);
 - b) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (articolo 74);
 - c) Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (articolo 74);
 - d) Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7 del Decreto legislativo, nonché quelle individuate dall'articolo 3 del presente regolamento;
 - e) Acque di ruscellamento superficiale: la porzione di acque meteoriche che non penetra nel suolo e nel sottosuolo, ma che defluisce in superficie.
 - f) Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (articolo 74);
 - g) Titolare dello scarico: titolare dell'attività dalla quale si origina lo scarico, ovvero consorzio, qualora i titolari di più stabilimenti abbiano deciso di consorziarsi per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle singole attività, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'eventuale impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni normative vigenti e della presente direttiva;
 - h) Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo (articolo 74);

Art. 3

Criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. Ai sensi dell' articolo 101 comma 7, lettera e), del D. Lgs. n. 152/06, la Regione Campania individua i seguenti criteri di assimilazione qualitativa delle acque reflue:
 - a) Sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della **Tabella A**. Nel caso in cui sia presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della **Tabella A**, ciò non modifica la classificazione di "scarichi domestici" assegnata ai rispettivi scarichi e pertanto alla loro unione. Ai sensi dell'articolo 124, comma 4, del D. Lgs. n. 152/06, per queste attività in caso di scarico in rete fognaria non è prevista autorizzazione. Per gli scarichi non in rete fognaria si rinvia alla normativa vigente che disciplina gli scarichi delle acque reflue su suolo ed in corpo idrico superficiale;

b) Sono da considerarsi assimilabili alle acque reflue domestiche le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentino le caratteristiche qualitative di cui alla **Tabella B** del presente regolamento e che vengano convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella **Tabella B**, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura. Per queste attività non sarà richiesta l'autorizzazione, ma è fatto l'obbligo di consentire i controlli così come previsto ex D. Lgs. n.152/06 e di inviare una richiesta di assimilazione attraverso una "Dichiarazione Inizio Attività" all'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale richiesta dovrà contenere la documentazione necessaria alla completa definizione dell'attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e qualità del refluo scaricato. L' Autorità Competente verificherà, previa istruttoria, la richiesta di assimilazione e notificherà al richiedente l'esito (accoglimento o rigetto) dell'istanza;

c) Nel caso in cui un'attività superi i valori limite di emissione di cui alla Tabella B del presente regolamento, ma rispetti comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione, potrà presentare istanza di assimilazione all'Autorità competente, che trasmetterà l'accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore dell'impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell'impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di refluo. L'eventuale parere negativo rilasciato dal gestore, si concretizzerà in un rigetto dell' istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, di richiedere l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, è fatto obbligo per l'attività di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali", e dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152.

d) Sono da considerarsi non assimilabili a domestiche le acque reflue scaricate da attività che non rientrano tra quelle indicate alla lettera **a)** e alla lettera **b)** del presente articolo, ferme restando le fattispecie già previste come assimilate dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Per queste tipologie di scarico, il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, dovrà richiedere l'autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, resta l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali", e dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152.

e) Nel caso in cui un'attività presenti una combinazione di scarichi di acque reflue che rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere **a)** e **b)** del presente articolo con acque reflue non assimilate né assimilabili alle acque reflue domestiche, il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, dovrà richiedere l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, resta l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali", e dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152.

Art. 4
**Scarichi non assoggettati ai criteri di assimilazione delle acque reflue
alle acque reflue domestiche**

1. Le acque di ruscellamento superficiale, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne, pertinenti alle attività rispettanti quanto disciplinato alle lettere **a)** e **b)** dell'articolo 3, adibite esclusivamente alla sosta (per le ordinarie attività di carico e scarico), al transito e/o al parcheggio, dei clienti e/o delle maestranze, (es: parcheggi esterni antistanti abitazioni, scuole, uffici pubblici, strade e autostrade e rispettive aree pertinenti), non rientrano nella fattispecie delle acque reflue. Tali scarichi non sono soggetti ad autorizzazione, salvo il caso in cui vengono convogliati in corpo idrico superficiale. In questa ultima ipotesi è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione al soggetto proprietario e/o gestore del corpo idrico presso il quale si intende convogliare le acque oggetto del presente articolo.

Art. 5

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della pubblicazione e comporta l'abrogazione del precedente Regolamento regionale n. 11/2012.

Tabella A – (articolo 3, comma 1, lettera a)) - Attività i cui scarichi sono assimilabili a scarichi domestici:

	ATTIVITA'	NOTE
1	Attività alberghiera, villaggi turistici a denominazione alberghiera, residence	Posti letto < 240
2	Rifugi montani, agriturismi, campeggi e villaggi, locande e simili	
3	Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	Posti a sedere < 200
4	Mense	Pasti/die < 500
5	Attività ricreativa	
6	Attività turistica non ricettiva	
7	Attività sportiva	
8	Attività culturale	
9	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare	
10	Attività informatica	
11	Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività	
12	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno	
13	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio, ad es. cartolerie, edicole, tabaccherie, esposizione e vendita di mobili senza produzione o laboratorio di falegnameria, librerie, articoli per la casa e detersivi, profumerie, parafarmacie, erboristerie, farmacie, oggettistica, ferramenti (con esclusione dei centri commerciali)	
14	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività	
15	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio	
16	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione	
17	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria	
18	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili	
19	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali)	
20	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona	
21	Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate	
22	Vendita al minuto di generi di cura della persona	
23	Palestre	
24	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno	
25	Studi medici, veterinari, odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca (con esclusione dei centri di dialisi e dei laboratori odontotecnici)	
26	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un	

	numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca	
27	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	
28	Agenzie di viaggio	
29	Call center	
30	Attività di servizi di natura esclusivamente "immateriale" ed "intellettuale": ad es. attività di intermediazione assicurativa, monetaria, finanziaria e immobiliare, banche, sportelli postali, studi di avvocati, di ingegneria, uffici pubblici e privati	
31	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria, corallo e pietre preziose	
32	Riparazione di beni di consumo, con esclusione delle attività che producono rifiuti liquidi	
33	Ottici	
34	Studi audio video registrazioni	
35	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio	
36	Liuteria	

Tabella B - (articolo 3, comma 1, lettera b)) Caratteristiche del refluo prodotto da qualsiasi attività affinché possa essere considerato assimilato ad acque reflue domestiche:

N.	PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	VALORI LIMITE DI EMISSIONE
1	Portata	mc/giorno	≤ 15
2	PH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	$\leq 30^{\circ}$
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 450
7	BOD5	mg/l	≤ 250
8	COD	mg/l	≤ 500
9	Rapporto COD/BOD5		$\leq 2,2$
10	Fosforo Totale	mg/l	≤ 30
11	Azoto Ammoniacale	mg/l	≤ 35
12	Azoto Nitroso	mg/l	$\leq 0,6$
13	Azoto Nitrico	mg/l	≤ 20
14	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤ 30
15	Tensioattivi	mg/l	≤ 15